

XVIII legislatura

A.S. 2489:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"

Gennaio 2022
n. 285



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2489: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"». NL285, mese 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Impiego delle certificazioni verdi COVID-19</i>)	1
Articolo 2 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19</i>)	2
Articolo 3 (<i>Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie</i>)	2
Articolo 4 (<i>Disciplina sanzionatoria</i>)	3
Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	3

Articolo 1 ***(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19)***

I commi 1 e da 3 a 5, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, elencano una serie di attività e servizi il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso del certificato vaccinale o di guarigione da COVID-19, con esclusione di quelli generati da test molecolare o antigenico rapido.

In particolare, si tratta dei seguenti servizi e attività:

- alberghi e altre strutture ricettive nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

L'accesso ai predetti servizi e attività è consentito anche ai soggetti di età inferiore a dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il comma 2, sempre a decorrere dal 10 gennaio 2022 e per le sole categorie di soggetti individuati al comma 1, consente l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e alta velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Il comma 6, dispone che in zona bianca possono accedere agli eventi e alle competizioni sportive esclusivamente i soggetti muniti di certificato vaccinale o di guarigione e nel limite del 50 per cento all'aperto e del 35 per cento al chiuso della capienza massima autorizzata delle strutture che accolgono tali manifestazioni.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che in merito all'utilizzo della piattaforma nazionale - DGC, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la predetta Piattaforma è già attualmente in uso e risultano sufficienti le risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che la norma reca ulteriori restrizioni per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, si osserva che tali misure potrebbero avere riflessi sui ricavi e sugli utili di esercizio anche di imprese di trasporto o esercenti attività e servizi partecipate da PP.AA..

Inoltre, andrebbe chiarito se per effetto delle restrizioni in esame per determinate tipologie di contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste

compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche, possano discendere oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19)

Il comma 1 inserisce i seguenti commi nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020:

il comma *7-bis* esclude l'applicazione della quarantena precauzionale di cui al comma 7 a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma *7-ter* demanda ad una circolare del Ministero della salute la definizione delle modalità attuative dei commi 6 (divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora) e 7 (quarantena precauzionale) sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma *7-bis* consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

La RT afferma che il presente articolo, concernente la misura della quarantena, reca disposizioni meramente ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Il comma 1 dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

La RT afferma che la norma, che prevede un intervento per il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto del contenuto della disposizione e di quanto asserito dalla RT, evidenziando che, in assenza di risorse all'uopo dedicate, la possibilità di contenere effettivamente i prezzi dei dispositivi in questione, fra l'altro in presenza di una domanda per legge crescente rispetto ai mesi precedenti, è fondamentalmente rimessa alla volontà di rivenditori e farmacie e alla capacità di persuasione del Commissario straordinario. In ogni caso, alla luce del vincolo finanziario espressamente imposto al Commissario straordinario, non sembrano nemmeno prospettabili oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 ***(Disciplina sanzionatoria)***

L'articolo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Inoltre, la disposizione chiarisce che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo).

Si prevede infine:

- l'obbligo per i titolari o i gestori di determinati servizi e attività, di verificare che l'accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all'attività di verifica;
- l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.

La RT si limita alla certificazione che l'articolo reca la disciplina sanzionatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di disposizioni suscettibili di produrre maggiori entrate extratributarie solo eventuali, nulla da osservare.

Articolo 5 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo svolgimento dei relativi adempimenti.

La RT si limita a ribadire che la norma reca la clausola di invarianza.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si ribadisce che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, le RT di accompagnamento debbano riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione di tutti i dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. All'occorrenza anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando preclusa l'apposizione di siffatte clausole allorché si sia in presenza di spese aventi natura obbligatoria.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2021 [Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)
PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi
- " [Nota di lettura n. 271](#)
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 272](#)
A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 273](#)
A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"
- " [Nota di lettura n. 274](#)
A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"
- " Nota di lettura n. 275
- " [Nota di lettura n. 276](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 325**)
- " [Nota di lettura n. 275](#)
Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 326**)
- Dic 2021 [Nota di lettura n. 277](#)
A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"
- " [Nota di lettura n. 278](#)
A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
- " [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**Atto del Governo n. 333**)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 281](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)